

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.

Agli aspiranti Soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dai successivi articoli 8 e 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.4

Per l'ammissione a Socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità:

1. L'indicazione del nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
2. La dichiarazione di attenersi al presente Statuto, all'eventuale regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali.

ART.5

L'ammissione a Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ovvero da uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, che si riserva il diritto di accogliere o respingere la domanda di ammissione. Esso provvederà a comunicare all'interessato, anche verbalmente, l'accoglimento o la reiezione della domanda entro trenta giorni dalla presentazione della medesima.

Qualora la domanda venga respinta l'interessato potrà inoltrare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del Consiglio Direttivo e tale domanda sarà riesaminata nella prima Assemblea Ordinaria dei Soci che si pronuncerà in via definitiva.

Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale di ARCI Nuova Associazione, ed i suoi dati saranno conservati nell'anagrafe sociale.

ART.6

La qualifica di Socio si intende rinnovata annualmente con il pagamento della quota sociale e la consegna della nuova tessera.

I Soci hanno diritto a:

- a) Frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;

- b) Ad intervenire all'Assemblea ed alle elezioni con diritto di voto, nonché a partecipare a tutte le attività sociali secondo le regole e le norme che verranno, di volta in volta, stabilite dal Consiglio Direttivo;
- c) A discutere ed approvare i rendiconti;
- d) Ad essere eletti alle cariche sociali purché siano iscritti all'Associazione da almeno tre mesi.

ART.7

I Soci sono tenuti:

- Al versamento delle quote sociali;
- Alla osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

ART.8

I Soci sono espulsi per i seguenti motivi:

1. Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali;
2. Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
3. Quando tengano, in genere, riprovevole condotta.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti.

ART.9

La qualità di Socio, oltre che per i casi sopra previsti, si perde per dimissioni, da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo, per morte e per mancato pagamento della quota sociale.

ART.10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

Titolo 3 – DELLE QUOTE SOCIALI

ART.11

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Titolo 4 – DEL PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

ART.12

L'Associazione provvede agli scopi della sua istituzione con le quote sociali e con altri proventi che le derivano dalla sua attività, nonché con quanto eventualmente le venisse donato od elargito e con gli eventuali versamenti straordinari fatti dai Soci stessi. Detti proventi, l'eventuale fondo di riserva e quanto potrà con essi essere acquistato costituiscono il patrimonio sociale.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed inalienabile.

ART.13

L'esercizio sociale comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario da parte del Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettifiche che consentono di determinare la competenza dell'esercizio.

ART.14

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone di cui all'articolo 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

Titolo 5 - DEGLI ORGANI SOCIALI

ART.15

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea generale dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Collegio dei Sindaci Revisori.



Titolo 6 – DELLE ASSEMBLEE

ART.16

Le assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie e sono formate dai Soci tutti.

ART.17

Le assemblee tutte debbono essere convocate mediante avviso, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'Ordine del Giorno degli argomenti da trattare, avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno tre giorni consecutivi prima del giorno di convocazione. In casi di eccezionale urgenza, ma solo per le assemblee straordinarie, il termine può essere ridotto a due giorni.

ART.18

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa deve:

1. Approvare le linee generali del programma di attività;
2. Approvare il rendiconto annuale;
3. Deliberare sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
4. Procedere alla nomina del Consiglio Direttivo;
5. Nominare il Collegio dei Sindaci Revisori;
6. Deliberare sulle responsabilità dei Consiglieri e dei Sindaci Revisori;
7. Decidere sulle eventuali questioni che comportino atti di straordinaria amministrazione demandandone l'esecuzione al Consiglio Direttivo o al Presidente.

ART.19

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo tutte le volte che lo ritenga necessario o su richiesta scritta dei Sindaci diretta al Consiglio stesso o su richiesta di almeno un quinto dei Soci.

ART.20

Le assemblee generali ordinarie e straordinarie in prima convocazione non sono valide se non intervengono o non siano rappresentati (con delega scritta di un altro Socio) almeno un terzo dei

Soci. In seconda convocazione, anche un'ora dopo la prima, l'Assemblea delibera qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

ART.21

Le deliberazioni delle assemblee sono valide a normale maggioranza dei voti.

Le votazioni, di norma, si fanno per alzata di mano ma, su richiesta del Presidente dell'Assemblea (di diritto il Presidente del Consiglio Direttivo assistito dal Segretario), possono anche essere fatte per appello nominale. Le elezioni delle cariche sociali dovranno sempre essere fatte a votazione segreta.

In caso di parità di voti la votazione sarà rinnovata dopo la discussione degli altri argomenti e prima della chiusura dell'Assemblea.

In caso di nuova parità di voti verrà fissata, nell'Assemblea stessa, la data di un'Assemblea Straordinaria per procedere alla nuova votazione. Tale Assemblea dovrà comunque essere convocata dal Consiglio Direttivo entro quindici giorni dall'ultima effettuata. Fino alla suddetta data il Consiglio Direttivo scaduto continuerà a restare in carica con tutti i diritti e le funzioni ad esso demandati dal presente Statuto.

ART.22

Le deliberazioni tutte dell'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) dovranno restare a disposizione dei Soci che intendono prenderne visione.

ART.23

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo assistito dal Segretario che redige i verbali (vedi articolo 21). Durante lo svolgimento dell'Assemblea dovranno essere sospese le attività sociali. In apertura di ogni Assemblea dovrà essere data lettura del verbale dell'Assemblea precedente.

Titolo 7 – DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.24

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di non meno di 5 e non più di 25 Consiglieri eletti a scrutinio segreto come previsto dal precedente Art.21 dall'Assemblea generale dei Soci.

ART.25

Ogni Socio può essere eletto Consigliere purché sia iscritto all'Associazione da almeno tre mesi ed abbia provveduto al versamento delle quote sociali dovute.

Il Consiglio dura in carica un anno e può essere riconfermato così come possono essere rieletti i singoli Consiglieri.

ART.26

Nella prima riunione dopo le elezioni il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Cassiere, un Economo Provveditore e stabilisce, eventualmente, le funzioni degli altri Consiglieri.

ART.27

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente quando lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia domanda 1/3 dei Consiglieri ed un Sindaco. Le decisioni del Consiglio sono valide quando intervengono almeno la metà più uno dei Consiglieri. Le deliberazioni sono valide a semplice maggioranza di voti.

ART.28

Il Consiglio Direttivo deve:

- a) Curare l'osservanza dello Statuto;
- b) Dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea generale;
- c) Amministrare il patrimonio e gestire le attività sociali;
- d) Nominare e rimuovere gli eventuali impiegati e salariati dell'Associazione;
- e) Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- f) Compilare ogni anno al 31 Dicembre il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio e rimmetterlo ai Sindaci un mese avanti alla convocazione dell'Assemblea;
- g) Provvedere all'emanazione di norme e regolamenti;
- h) Provvedere all'organizzazione e disciplina dell'Associazione e delle sue attività;
- i) Convocare le assemblee;
- j) Deliberare circa l'ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- k) Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- l) Provvedere alla stipula delle convenzioni e contratti con terzi e con associazioni similari;

- m) Deve inoltre e soprattutto stimolare le attività tendenti a realizzare gli scopi dell'Associazione di cui all'Art.2 del presente Statuto;
- n) Provvedere a quanto altro gli è espressamente demandato dal presente Statuto e si presenti necessario per il buon andamento dell'Associazione.

ART.29

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca le assemblee generali e presiede le adunanze del Consiglio e dell'Assemblea dando esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, appone il visto sui mandati di pagamento e d'incasso.

Per stipulare contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione e stare in giudizio a nome dell'interesse dell'Associazione deve essere espressamente autorizzato dall'Assemblea. In caso di assenza od impedimento temporaneo lo sostituisce a tutti gli effetti il Vice Presidente ma, se non si trattasse di impedimento temporaneo, il Consiglio provvederà ad eleggere il nuovo Presidente fra i Consiglieri in carica, senza necessità di convocare un'Assemblea.

ART.30

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento (vedi articolo 29).

ART.31

Il Segretario tiene la corrispondenza e l'Albo dei Soci, disimpegna ogni mansione attinente alla Segreteria, redige i verbali del Consiglio Direttivo e delle assemblee, controlla le eventuali entrate e uscite dei materiali occorrenti all'Associazione e, nel caso l'Associazione stessa venisse provvista di uno spaccio, controlla l'eventuale entrata e uscita delle merci, spedisce, previo visto del Presidente, i mandati di cassa al Cassiere, controlla l'operato dell'Economo e provvede in genere all'amministrazione.

ART.32

Il Cassiere è il depositario della cassa sociale, provvede all'esazione delle rendite, esegue i pagamenti secondo i mandati vistati dal Presidente e spediti al Segretario, tiene in ordine i documenti ed i libri relativi al movimento di cassa e si presta alla revisione ed ispezione che, della cassa, dei libri e documenti, intendono eseguire i Sindaci.



Il Cassiere è tenuto a depositare in un conto corrente fruttifero presso un Istituto di Credito le eventuali somme che si rivelassero eccedere gli ordinari bisogni di liquidi per il funzionamento dell'Associazione.

ART.33

L'Economo provvede all'acquisto dei materiali, alla riparazione dei medesimi ed a quanto comunque occorre per il buon andamento dell'Associazione dietro mandato del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, del Presidente.

In ogni momento l'Economo deve presentarsi al controllo del Segretario che, a norma dell'Art.31, controlla le entrate e le uscite dei materiali.

L'Economo è il conservatore di tutto quanto è di proprietà dell'Associazione.

Titolo 8 – DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

ART.34

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti. I Sindaci sono eletti dall'Assemblea Ordinaria in sede di approvazione del rendiconto d'esercizio e, in casi eccezionali, dall'Assemblea Straordinaria.

I Sindaci devono essere eletti con le stesse modalità stabilite per l'elezione dei Consiglieri. Durano in carica un anno e possono essere riconfermati nella carica.

I Sindaci hanno il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Sindaci relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Titolo 9 – DELLE DISPOSIZIONI GENERALI, DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO E DELLO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART.35

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Le cariche di Consigliere e di Sindaco Revisore sono incompatibili tra loro.

ART.36

Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere discussa e deliberata in sede di speciale Assemblea Straordinaria, convocata dal Consiglio Direttivo, su richiesta formata da almeno 2/3 dei Soci.

Le deliberazioni di tale Assemblea devono essere prese in prima convocazione con l'intervento o rappresentanza di almeno 9/10 dei Soci; in seconda convocazione, anche un'ora dopo la prima, con l'intervento o rappresentanza di almeno 8/10 dei Soci.

Le deliberazioni debbono essere approvate da almeno 7/10 dei Soci intervenuti.

ART.37

L'Associazione potrà sciogliersi per deliberazione presa in Assemblea Straordinaria all'uopo convocata dal Consiglio Direttivo per iniziativa propria o in seguito a richiesta firmata da almeno 9/10 dei Soci.

Le deliberazioni per lo scioglimento devono essere prese in prima convocazione con l'intervento o rappresentanza di almeno 7/10 dei Soci ed in seconda convocazione, anche un'ora dopo la prima, con l'intervento o rappresentanza di almeno 6/10 dei Soci.

ART.38

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibererà a maggioranza semplice sulla destinazione del patrimonio sociale che, dedotte le passività, dovrà essere destinato ad uno o più scopi compresi nel presente Statuto, o comunque a fini di pubblica utilità, affidandone la gestione ad una o più associazioni presenti ed operanti nel territorio del Comune di Lastra a Signa ed il cui Statuto rivesta caratteristiche compatibili con quelle dell'attuale Associazione o comunque di alto profilo nel settore assistenziale, ricreativo, culturale, solidale, ecc..

ART.39


Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto e che non ne sia in deroga, delibererà l'Assemblea generale dei Soci a norma di Codice Civile e delle Leggi vigenti.

Lastra a Signa (FI), 2 Maggio 1997

Il Presidente
(Corrado Bagni)



Il Segretario
(Carlo Cintelli)



REGISTRATO A FIRENZE (Att. CIVIL)

il 24/02/2009 al n° 884 Serie 3 A

Esatte L. 2500000 (Decreto di inquadramento familiare)

IL PRETORE

Sr. Olivero

